



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA**  
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1099/2017 R.G.

avente ad OGGETTO: Contratti di conto corrente

promossa da

attore

Rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Angela Pagani e Alessandro Pontremoli

Contro

convenuta

Rappresentata e difesa dall'avv.

**Conclusioni:**

Per parte attrice:

“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare:

- l'illegittimità degli addebiti di competenze in assenza di valido titolo e/o causale, previa ogni statuizione circa l'invalidità e/o nullità dei rapporti *inter partes* per difetto di valida forma scritta in relazione all'applicazione degli interessi ultralegali e della capitalizzazione composta;
- l'illegittimità e/o inefficacia delle variazioni dei tassi di interesse ai sensi degli artt. 117 e 118 t.u.b.;
- la nullità degli addebiti di competenze usurarie ex L. 108/96 e
- per l'effetto, accertata l'esatta consistenza del saldo, previa eliminazione degli effetti del c.d. giorni valuta e della capitalizzazione composta e riaccredito di ogni addebito illegittimo, condannare la convenuta a restituire la somma di euro 27.915,43 o somma diversa che sarà accertata, maggiorata di interessi e rivalutazione Istat.
- condannare altresì la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti e patienti in conseguenza della condotta della banca, mediante il pagamento di somma non inferiore all'importo dell'indebito che sarà riconosciuto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, **da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistituario”**.

Per parte convenuta:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, *adversis reiectis*:

**IN VIA PRINCIPALE:**

Respingere le domande di nullità del contratto di apertura del conto corrente,

in quanto inammissibili, improcedibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto.

Respingere altresì la domanda di restituzione delle somme addebitate dalla Banca, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per difetto di prova e per l'eccepita prescrizione decennale.

Respingere infine la domanda di condanna al risarcimento dei danni in quanto nulla per indeterminatezza e comunque infondata in fatto e in diritto, anche per difetto di prova.

**IN OGNI CASO:**

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”

## FATTO E DIRITTO

L'attore ha convenuto in giudizio la \_\_\_\_\_ al fine di ottenere pronuncia di condanna alla restituzione delle somme a suo dire indebitamente addebitate sul conto corrente a titolo di interessi e commissioni, previa declaratoria di nullità delle relative pattuizioni per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, violazione del divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.) e mancata pattuizione delle spese e commissioni a vario titolo denominate, eccependo che la Banca, nel corso del rapporto iniziato nel 1999, aveva concesso un affidamento c.d. “di fatto”, senza tuttavia pattuire le relative condizioni economiche. Affermava inoltre l'applicazione di interessi usurari.

Si è costituita la Banca convenuta eccependo la prescrizione delle rimesse c.d. solutorie anteriori al decennio dalla proposizione della domanda chiedendone in ogni caso nel merito il rigetto.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile, in relazione a quest'ultima si deve preliminarmente osservare come il metodo e le conclusioni cui è giunto il Consulente appaiono del tutto corretti e sono condivisi da questo giudicante che li fa propri, integralmente richiamandoli.

Nel merito

**Sull'asserita prescrizione del diritto ad ottenere la ripetizione delle poste illegittime.**

Nelle azioni di ripetizione di indebitato, relativamente ai rapporti di conto corrente, è da ritenere orientamento pacifico quello che prevede che la prescrizione decennale decorra dalla chiusura del conto corrente, nella fattispecie avvenuta il 10.10.2014 ( si veda doc. 22), salvo che la banca convenuta fornisca la prova di rimesse c.d. “solutorie” (in assenza di affidamento o extra fido), dovendosi altresì osservare che in assenza di diversa prova si debba ritenere che le rimesse effettuate sul conto corrente abbiano normalmente funzione ripristinatoria della provvista. Poichè nel caso di specie nessuna prova è stata fornita dalla Banca in merito a pagamenti aventi funzione solutoria, la relativa eccezione deve essere rigettata.

**Sulla mancata determinazione degli interessi ultralegali, delle spese, oneri e commissioni**

Dalla CTU in atti è emerso che la Banca non abbia pattuito, nei termini di legge, la capitalizzazione composta delle competenze, pertanto correttamente, il c.t.u. ha provveduto alla relativa rettifica come di seguito sarà specificato.

**Gli addebiti di competenze usurarie.**

Il c.t.u. ha evidenziato che la banca, in costanza di rapporto, ha addebitato competenze usurarie correttamente *considerando tutti gli oneri connessi al rapporto bancario senza escludere quindi il “canone mensile” e le “spese gestione conto affidato”*, ed ha concluso che *il TEG supera il tasso soglia in tutti i trimestri esaminati*, pertanto l'attore ha diritto, ai sensi dell'art. 1815 c.c. alla restituzione dei relativi importi.

Di seguito si riportano le conclusioni ed i calcoli effettuati dal Consulente condivisi e fatti propri da questo giudicante:

*a) la documentazione depositata agli atti riguarda di estratti conto, con relativi “scalari” dal IV° trimestre 2000 - IV trimestre 2014 (sino al 8/10) e sono risultati mancanti e non depositati gli e/c trimestrali del terzo trimestre 2001, secondo terzo e quarto trimestre 2003, quarto trimestre 2004, quarto trimestre 2005;*

b) è stato possibile reperire le condizioni economiche applicate al rapporto, acquisendo dati e informazioni, per alcuni periodi "mancanti", dagli e/c e scalari dei periodi successivi

c) circa la Commissione Massimo Scoperto, si è rilevato che il conto è risultato per un lungo periodo non affidato con addebito della CMS medesima; quando affidato (dal 25/4/2005), la CMS non è stata applicata per la sola parte inutilizzata dell'affidamento.

Relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore del dl 29/11/08 n. 185, il CTU ha rilevato carenze documentali con riferimento a quanto disposto dall'art. 2bis della norma citata.

Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB, la commissione pare correttamente addebitata pertanto considerando nulla la clausola ex art. 2bis dl 185/2008

**Totale generale CMS addebitata (€) 3.167,92**

**Totale generale CMS da ripetere (€) 3.111,67**

c) circa la "usurarietà" del rapporto, gli accertamenti effettuati hanno consentito di stabilire che

- al momento dell'apertura del c/c ed al successivo momento del contratto di affidamento, il tasso previsto non era usurario;

- non si è rilevata una trasformazione in tasso di usura, nel corso del rapporto, per effetto di variazioni in diminuzione del tasso soglia;

- si è invece rilevata una trasformazione in tasso di usura, per mutate condizioni economiche, a partire dal I° trimestre 2010 fino alla chiusura del rapporto, con esclusione del III° trimestre 2011; pertanto, ritenendo corretta l'interpretazione che include nel calcolo anche tutti gli altri oneri (cms, canoni, spese rinnovo fidi etc.) oltre agli interessi, nel calcolo delle somme da non considerare dovute ex art. 1811 c.c., si ha il seguente risultato

Interessi usurari da usura genetica 0,00

Interessi usurari da *ius variandi* 11.341,71

Interessi usurari da usura sopravvenuta 0,00

d) circa la verifica in ordine all'adeguamento, da parte della Banca convenuta, alla deliberazione CICR 9/2/2000 e cioè la previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con periodicità identica a quella degli interessi creditori, con indicazione del tasso effettivo globale ed approvazione per iscritto della clausola, agli atti è presente una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n° 155 del 5 luglio 2000, con la quale la banca dichiara di recepire la suddetta delibera C.I.C.R.

Il CTU ha tuttavia rilevato di non avere rinvenuto alcuna approvazione per iscritto della clausola ed ha proceduto al ricalcolo come disposto nel quesito, che ha portato alla seguente quantificazione:

calcolo anatocistico degli interessi

- considerando il periodo (dal 1/1/2006) in quanto con documentazione in continuità : euro 1.303,10

Con conseguente determinazione del nuovo saldo a debito/credito per l'intestatario del conto

-Al momento dell'ultimo saldo in data 10 ottobre 2014, il conto corrente presentava un saldo a credito dell'intestatario per euro 32,14.

Alla luce delle precedenti valutazioni si procede quindi alla quantificazione del nuovo saldo a quella data:

Saldo dell'estratto conto 32,14

Indebito per CMS 3.111,67

Indebito per interessi usurari per *ius variandi* 11.341,71

Indebito per calcolo anatocistico degli interessi 1.303,10

Saldo a nuovo a credito per l'intestatario del conto 15.788,62

Al CTU sono stati posti inoltre due quesiti integrativi come segue:

"Tenuto conto della mancata pattuizione del tasso debitore entro fido sino al 25/7/2005, provvedere a ricalcolare l'interesse al tasso sostitutivo."

Cui ha fatto seguito la seguente conclusione:

"applicando il tasso minimo dei BOT quale tasso sostitutivo, sino alla data del 25/7/2005 risulta una eccedenza di interessi addebitati pari ad euro 1.239,05".

"Provvedere a quantificare gli oneri e spese diversi dalla CMS eventualmente addebitati nel corso del rapporto, laddove non pattuiti."

Cui ha fatto seguito la seguente conclusione:

“Il totale degli oneri e spese diversi dalla CMS che lo scrivente ritiene non pattuiti – partendo dal complessivo non contestato di cui alla tabella allegata (euro 9.891,37), è quantificabile in euro 1.795,51”.

Dette somme risultanti dai quesiti integrativi devono essere sommate alla precedente come segue:

€ 15.788,62 + € 1239,05 + € 1795,51 = € 18.823,18

**Sui c.d. contratti monofirma.**

La relativa eccezione non è stata riproposta da parte convenuta.

Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a parte attrice a titolo di risarcimento danni nella specie in alcun modo dimostrati.

Alla luce di quanto esposto la somma di cui disporre la condanna alla restituzione da parte della Banca convenuta è pari ad € 18.823,18.

Le spese di lite seguono la soccombenza con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda di parte attrice;

condanna alla restituzione a favore di della somma di

€ 18.823,18;

Condanna BANCA CARIGE spa che liquida in complessivi € 4835,00 per onorario oltre accessori di legge ed € 545,00 per spese, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.

La Spezia, 21/6/2021

Il Giudice  
Adriana Gherardi